

Bruxelles, 21 settembre 2021
(OR. en)

11746/21

Fascicolo interistituzionale:
2021/0288 (NLE)

AELE 95
EEE 79
N 118
ISL 74
FL 74
TRANS 539
MI 664

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica
l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. [...]

del ...

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004¹.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri².
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/554 della Commissione, del 5 aprile 2019, che modifica l'allegato VI della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità³.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006⁴.

¹ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1.

² GU L 354 del 23.12.2016, pag. 22.

³ GU L 97 dell'8.4.2019, pag. 1.

⁴ GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438.

- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione¹.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010².
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario³.

¹ GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16.

² GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26.

³ GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6.

- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/278 della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la struttura dei messaggi, il modello dati e messaggio, la banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali e per adottare una norma informatica per lo strato di comunicazione dell'interfaccia comune¹.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio².
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione³.

¹ GU L 54 del 24.2.2018, pag. 11.

² GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66.

³ GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49.

- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento¹.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione, del 13 giugno 2018, che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie².
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione, del 13 giugno 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2014 e (UE) n. 1302/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative ai sistemi di misurazione dell'energia e di raccolta dei dati³.

¹ G U L 129 del 25.5.2018, pag. 68.

² G U L 149 del 14.6.2018, pag. 3.

³ G U L 149 del 14.6.2018, pag. 16.

- (14) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione¹.
- (15) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità².
- (16) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE³.

¹ GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9.

² GU L 139I del 27.5.2019, pag. 1.

³ GU L 139I del 27.5.2019, pag. 5.

- (17) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2014 per quanto riguarda l'applicazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» ai carri merci esistenti¹.
- (18) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche².
- (19) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione³.

¹ GU L 139I del 27.5.2019, pag. 89.

² GU L 139I del 27.5.2019, pag. 103.

³ GU L 139I del 27.5.2019, pag. 108.

- (20) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE¹.
- (21) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche².
- (22) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione³.
- (23) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione del 9 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 per quanto riguarda l'estensione dell'area d'uso e le fasi di transizione⁴.

¹ GU L 139I del 27.5.2019, pag. 312.

² GU L 139I del 27.5.2019, pag. 356.

³ GU L 139I del 27.5.2019, pag. 360.

⁴ GU L 73 del 10.3.2020, pag. 6.

- (24) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione del 19 marzo 2020 relativo alla presentazione di informazioni alla Commissione in merito alla non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità della direttiva (UE) 2016/797¹.
- (25) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)².
- (26) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione)³, rettificata dalla GU L 59 del 7.3.2017, pag. 41 e dalla GU L 317, del 9.12.2019, pag. 114.
- (27) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'inquinamento acustico⁴.

¹ GU L 84 del 20.3.2020, pag. 20.

² GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

³ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

⁴ GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 20.

- (28) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione¹.
- (29) Il regolamento (UE) n. 1305/2014 abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione², che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (30) Il regolamento (UE) 2016/796 abroga il regolamento (CE) n. 881/2004³, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (31) Il regolamento delegato (UE) 2018/761 abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione⁴, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

¹ GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53.

² GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1.

³ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

⁴ GU L 320 del 17.11.2012, pag. 3.

- (32) Il regolamento delegato (UE) 2018/762 abroga, con effetto a decorrere dal 16 giugno 2025, i regolamenti (UE) n. 1158/2010¹ e (UE) 1169/2010² della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo con effetto a decorrere dal 16 giugno 2025.
- (33) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione³, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (34) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione⁴, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (35) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione⁵, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

¹ GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11.

² GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 13.

³ GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9.

⁴ GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30.

⁵ GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8.

- (36) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 abroga, con effetto a decorrere dal 16 giugno 2024, la decisione 2012/757/UE della Commissione¹, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo con effetto a decorrere dal 16 giugno 2024.
- (37) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione², che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (38) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione³, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

¹ GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1.

² GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489.

³ GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22.

- (39) La direttiva (UE) 2016/797 abroga la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (40) La direttiva (UE) 2016/798 abroga la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (41) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ G U L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

² G U L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 4a (regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:
 - **32016 R 2338**: Regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 22)."
2. Al punto 37ai (regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:
 - **32019 R 0774**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 89)."

3. Al punto 37ai (Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione) sono aggiunti i seguenti adattamenti:
- "c) Nella sezione 7.3.2.4, lettera b), dell'allegato, le parole "Norvegia e" sono inserite prima della parola "Svezia".
 - d) Nella sezione 7.4.1, lettera b), dell'allegato, la parola "Norvegia" è inserita prima delle parole "e Svezia" e la parola "norvegese" è inserita prima delle parole "e svedese".
4. Al punto 37d (Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
- "- **32014 L 0038**: Direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 20)."
5. Al punto 37da (Decisione 2007/756/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- "- **32018 D 1614**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018 (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53)."
6. Ai punti 37dba (Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione) e 37n (Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- "- **32019 R 0776**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 108)."

7. Al punto 37dj (regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"- **32019 R 0775**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 103).".

8. Ai punti 37dk (decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione), 37i (Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione) e al punto 37o (Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

- **32019 R 0776**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 108).".

9. Al punto 37dn (Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione) e al punto 37do (Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

- **32018 R 0868**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione del 1 giugno 2018 (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 16).

- **32019 R 0776**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 108).".

10. Ai punti 37do (Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione), 37i (Regolamento (UE) n. 2016/919 della Commissione) e 37n (Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"- **32020 R 0387**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione, de 9 marzo 2020 (GU L 73 del 10.3.2020, pag. 6).".

11. Il testo del punto 37h (Regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione) è sostituito dal seguente:

"**32014 R 1305**: Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438), quale modificato da:

- **32018 R 0278**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/278 della Commissione del 23 febbraio 2018 (GU L 54 del 24.2.2018, pag. 11).
- **32019 R 0778**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 356).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

dopo il punto 3 della sezione 7.1.4. dell'allegato è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. L'Autorità di vigilanza EFTA partecipa in veste di osservatore ai lavori del comitato direttivo."

12. Dopo il punto 37ia (Decisione 2012/463/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

"37ib. **32017 R 0006**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6)."

13. Al punto 37ma (regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

- **32019 R 0772**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 1)."

14. Dopo il punto 37o (Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione) è inserito quanto segue:

"37p. **32016 L 0797**: Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- (a) all'articolo 11, paragrafo 2, dopo il termine "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA".
- (b) All'articolo 51 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
 - "4. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato [e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE] a eccezione del diritto di voto.
 - 5. Il presidente del comitato può invitare l'Autorità di vigilanza EFTA a partecipare in qualità di osservatore, senza diritto di voto."

37pa. **32018 R 0545**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

All'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, dopo le parole "lingue ufficiali dell'Unione" sono inserite le parole "islandese e norvegese".

37pb. **32018 D 1614**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53).

37pc. **32019 R 0250**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9).

37pd. **32019 R 0773**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 5).

37pe. **32019 R 0777**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 312).

37pf. **32020 R 0424**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione del 19 marzo 2020 relativo alla presentazione di informazioni alla Commissione in merito alla non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità della direttiva (UE) 2016/797 (GU L 84 del 20.3.2020, pag. 20).".

15. Il testo del punto 42f (regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

"32016 R 0796: Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- (a) Ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini "Stato/i membro/i" e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici.
- (b) Gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente degli Stati EFTA, a seconda dei casi, possono, se del caso, chiedere l'assistenza dell'Agenzia nello svolgimento dei rispettivi compiti.
- (c) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai gruppi di lavoro istituiti dall'Agenzia e hanno al loro interno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, a eccezione del diritto di voto.
- (d) All'articolo 11, paragrafo 4, è aggiunto quanto segue:

"Quando le visite sono state effettuate in uno Stato EFTA, l'Agenzia trasmette la relazione anche all'Autorità di vigilanza EFTA."
- (e) Agli articoli 25, paragrafo 2, 25, paragrafo 3, 26, paragrafo 2, 26, paragrafo 3, 26, paragrafo 5, 27, paragrafo 2, 33, paragrafo 3, 33, paragrafo 5, 33, paragrafo 7, 34, paragrafo 4, 34, paragrafo 5 e 34, paragrafo 6, dopo il termine "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA".

(f) Agli articoli 29, paragrafo 2, 29, paragrafo 3, 30, paragrafo 3, e 32, paragrafo 2, i termini "e all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "alla Commissione".

(g) All'articolo 35, paragrafo 5, è aggiunto quanto segue:

"L'Agenzia, su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA, presenta relazioni sullo stato di attuazione e di applicazione delle disposizioni dell'accordo SEE in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviarie in un determinato Stato EFTA."

(h) All'articolo 38, paragrafo 7, dopo le parole "la Commissione" sono inserite le parole "l'Autorità di vigilanza EFTA".

(i) All'articolo 47 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"6. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, a eccezione del diritto di voto.

7. L'Autorità di vigilanza EFTA ha un rappresentante nel consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

L'Autorità di vigilanza EFTA nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente che lo sostituisce in caso di assenza."

(j) All'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), dopo le parole "la Commissione" sono inserite le parole "l'Autorità di vigilanza EFTA".

(k) All'articolo 55 è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. I cittadini degli Stati EFTA possono essere nominati nella commissione di ricorso, come membri o anche come presidenti. Nel redigere l'elenco delle persone di cui al paragrafo 3, lettera a), la Commissione prende in considerazione anche le persone idonee di nazionalità degli Stati EFTA."

(l) All'articolo 64 è aggiunto il paragrafo seguente:

"11. Gli Stati EFTA partecipano al contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera a). A tal fine si applicano, *mutatis mutandis*, le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo SEE."

(m) All'articolo 67 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"4. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea."

(n) All'articolo 70 è aggiunto quanto segue:

"Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea."

(o) All'articolo 74 è aggiunto quanto segue:

"I documenti che uno Stato EFTA o una persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato EFTA trasmette all'Agenzia possono essere redatti in una delle lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE scelta dal mittente. La risposta è redatta nella stessa lingua."

(p) All'articolo 77, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

"Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA."

(q) All'articolo 78 è aggiunto quanto segue:

"Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'Agenzia applica i principi contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione anche a tali informazioni riguardanti gli Stati EFTA."".

16. Dopo il punto 42f (Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

"42fa. **32018 R 0764**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 68).

42fb. **32018 R 0867**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione, del 13 giugno 2018, che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 3).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

All'articolo 23, dopo le parole "dell'Unione" sono inserite le parole ", islandese e norvegese".

17. Al punto 42g (Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"- **32019 R 0554**: Regolamento (UE) 2019/554 della Commissione, del 5 aprile 2019 (GU L 97 del 8.4.2019, pag. 1)."

18. Dopo il punto 42h (Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

"42i. **32016 L 0798**: Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102), rettificata dalla GU L 59 del 7.3.2017, pag. 41 e dalla GU L 317 del 9.12.2019, pag. 114.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

all'articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, dopo il termine "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA".

42ia. **32018 R 0761**: Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16).

42ib. **32018 R 0762**: Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26).

42ic. **32018 R 0763**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

All'articolo 5, paragrafo 1, dopo le parole "lingue ufficiali dell'Unione" sono inserite le parole "islandese o norvegese".

42id. **32019 R 0779**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 360).".

19. I testi dei punti 37d (Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 37dm (Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione), 37df (Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione), 42e (Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 42ea (Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione), 42eg (Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione) e 42eh (Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione) sono soppressi.
20. Il testo del punto 37da (Decisione 2007/756/CE della Commissione) è soppresso con effetto a decorrere dal 16 giugno 2021.
21. Il testo del punto 37dl (Decisione 2012/757/UE della Commissione) è soppresso con effetto a decorrere dal 16 giugno 2024.
22. Il testo dei punti 42ee (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2010 della Commissione) e 42ef (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1158/2010 della Commissione) è soppresso con effetto a decorrere dal 16 giugno 2025.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2016/796, (UE) 2016/2338, (UE) 2019/554 e (UE) n. 1305/2014, dei regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762 della Commissione, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/6, (UE) 2018/278, (UE) 2018/545, (UE) 2018/763, (UE) 2018/764, (UE) 2018/867, (UE) 2018/868, (UE) 2019/250, (UE) 2019/772, (UE) 2019/773, (UE) 2019/774, (UE) 2019/775, (UE) 2019/776, (UE) 2019/777, (UE) 2019/778, (UE) 2019/779, (UE) 2020/387, (UE) 2020/424 della Commissione, delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, quali rettificati dalla GU L 59 del 7.3.2017, pag. 41 e dalla GU L 317 del 9.12.2019, pag. 114, della direttiva 2014/38/UE della Commissione e della decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del comitato misto SEE n. .../... del ...¹ [che integra la direttiva 2012/34/UE].

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

¹ GU L ...

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, [...].

Per il comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del comitato misto SEE

[...]

Commented [DQC1]: Error:

Empty paragraph

[Show more ...](#)

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione n. x/2020 del [data] del comitato misto che integra nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004

[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

Tenendo presente il sistema a due pilastri dell'accordo SEE, e in relazione al trasferimento all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie del potere di rilasciare autorizzazioni dei veicoli e certificati di sicurezza unici e di approvare progetti di apparecchiature a terra del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario per i richiedenti negli Stati EFTA, nonché la procedura di arbitrato prevista nelle controversie tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati EFTA e l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, le parti contraenti riconoscono che tale soluzione non crea un precedente per futuri adattamenti di atti dell'UE da integrare nell'accordo SEE.